

Condizioni Generali di Contratto di Ateneo della Pizza a tutela del Consumatore:

§ 1 Applicabilità delle condizioni

1. Le forniture, le prestazioni e le offerte del Contraente (produttore, venditore) si effettuano esclusivamente sulla base delle presenti condizioni commerciali. Queste sono valide per tutti i contratti conclusi dal Contraente con il Committente (acquirente, cliente), relativi a merci/servizi o prestazioni offerti dal Contraente.
2. Il personale del Contraente, e in particolare il Servizio Clienti, non è autorizzato a raggiungere intese verbali con i Committenti in relazione al contratto, diverse da quanto riportato sui moduli d'ordine o iscrizione del Contraente (tra cui le maschere Internet d'inserimento) o da queste Condizioni Generali di Contratto.

§ 2 Stipulazione del contratto

1. Le offerte riportate su dépliant, inserzioni e così via sono senza impegno e non vincolanti – anche con riferimento ai prezzi indicati. Per eventuali offerte formulate ad hoc, il Contraente cioè Ateneo della Pizza si considera vincolato per 14 giorni di calendario.
2. Il Committente è vincolato al suo ordine per 14 giorni di calendario. Per essere legalmente validi, gli ordini necessitano della conferma scritta, via fax o e-mail, del Contraente. Se il Contraente non esprime il suo rifiuto entro quattro settimane dal pervenimento dell'ordine, la conferma sarà considerata conferita.
3. Per il rispetto del termine farà fede il momento in cui al Contraente pervengono i dati di stampa.
4. Tutti gli accordi raggiunti tra il Contraente e il Committente con la finalità di eseguire questo contratto, sono da stendersi per iscritto, anche via fax o e-mail.

§ 3 Prezzi, variazioni di prezzo

1. I prezzi sono comprensivi dell'imposta di legge.
2. Modifiche all'ordine disposte in un secondo momento da parte del Contraente, vale a dire successivamente all'accettazione dell'ordine, saranno addebitate. Si considera modifica di un ordine anche qualunque variazione dei dati d'ordine (destinatario della fattura, recapito di fornitura, modalità di spedizione, iter di pagamento e simili). Modifiche volute dal Committente saranno addebitate a forfait in fattura con una commissione di € 14,52 (IVA inclusa), per quanto non si sia raggiunta una diversa regolamentazione scritta.
3. Variazioni nei dati forniti o trasmessi ed analoghi interventi preliminari, disposti dal Committente, saranno conteggiati a parte.
4. Il Contraente è autorizzato, non tenuto, ad intervenire autonomamente in via preliminare, in particolare sui dati forniti o trasmessi del Committente, senza chiedere chiarimenti a quest'ultimo, qualora ciò sia nell'interesse economico del Committente o contribuisca al miglioramento del servizio.
5. L'annullamento può essere eseguito solo dal committente, esclusivamente attraverso l'invio di un fax al numero 0039 0444758658 contenente i propri dati personali, nome, cognome, dati fiscali e informazioni relative alla mancata partecipazione.

§ 4 Esecuzione dell'ordine/Nullaosta da parte del Committente

1. Il Contraente esegue tutti gli ordini sulla base dei dati di stampa forniti o trasmessi dal Committente, per quanto non altrimenti convenuto per iscritto, via fax o e-mail. Il Committente risponde integralmente dell'esattezza di questi dati, anche in presenza di errori nella trasmissione o nei supporti dati, che non siano però imputabili al Contraente. Per le trasmissioni dei dati il Committente deve far uso, prima di ogni invio dei moduli messi a disposizione dal contraente.

§ 5 Termini di fornitura, area di consegna

1. Per quanto non si sia concordato per iscritto un termine fisso o una data ferma, le forniture e le prestazioni del Contraente saranno effettuate con la maggiore celerità possibile, comunque al massimo entro un termine di circa dieci settimane.
2. Il rispetto degli obblighi di fornitura e prestazione del Contraente presuppone il puntuale e regolare adempimento degli impegni del Committente. I termini fissi per la resa del servizio saranno validi, solo se confermati dal Contraente come termine fisso, data ferma o termine vincolante. Per le scadenze fisse si dà diritto al Committente, in caso di superamento dei termini, di recedere immediatamente a titolo non oneroso dal contratto.

§ 6 Interventi periodici

I contratti per interventi regolarmente ricorrenti possono essere disdetti con un preavviso minimo di tre mesi sulla fine del mese.

§ 7 Diritti del Committente per vizi/Garanzia

1. Se la prestazione di fornitura non è nella natura pattuita oppure non è idonea all'utilizzo previsto a contratto o in via generale o non ha le caratteristiche che il Committente poteva attendersi da quanto pubblicamente asserito dal Contraente, lo stesso Contraente provvederà in linea di massima all'adempimento, fornendo in un secondo tempo un servizio non affetto da vizi. Sono consentite più forniture supplementari. Dopo tre forniture supplementari insoddisfacenti, il Committente può richiedere il rimborso del servizio.
2. In tutti i processi produttivi piccole differenze rispetto all'originale non potranno essere contestate.

In particolare questo vale per:

- lievi differenze di gestione del corso,
- lievi differenze di gestione degli orari didattici,
- lievi differenze di esplicazione del sistema d'insegnamento compreso il calcolo del lievito,
- lievi tolleranze di produzione del prodotto pizza, ricordando che il prodotto è pur sempre artigianale

Il contraente si impegna nella formazione continua dei propri istruttori che operano nel territorio nazionale ed internazionale.

3. Se il Committente non mette a disposizione, anche a successiva richiesta del Contraente, quest'ultimo sarà sollevato da ogni responsabilità. Non si accetteranno reclami in questo contesto.
4. Se sulla prestazione si effettuano modifiche da parte del Committente o di terzi, si escluderà una responsabilità del Contraente, salvo il Committente apprenda in seguito che le modifiche non sono la causa originaria del difetto o del danno.
5. I diritti nei confronti del Contraente a motivo di vizi spettano al solo Committente diretto e non sono cedibili.

§ 8 Responsabilità per risarcimento danni

1. Sono escluse rivendicazioni del Committente per risarcimento danni causa problemi non generati e non di responsabilità diretta del contraente, qualora egli non segnali il vizio al Contraente entro un termine di otto giorni lavorativi dall'inizio del servizio.
2. La responsabilità del Contraente al risarcimento del danno, per qualunque motivo giuridico (in particolare per ritardo, vizi od altri impegni violati), si limita ai prevedibili danni specifici di contratto.
3. Le predette limitazioni di responsabilità non si applicano alla responsabilità del Contraente per condotta dolosa o per colpa grave ai sensi della legge sulla responsabilità del produttore.

§ 9 Riservato dominio

1. Il Contraente si riserva la proprietà del servizio eseguito.
2. In caso di accesso alla merce riservata da parte di terzi – in particolare esecutori di tribunale –, il Committente farà riferimento alla proprietà del Contraente, informandone immediatamente lo stesso Contraente, affinché questi possa far valere i suoi diritti di proprietà.
3. In caso di condotta anticontrattuale del Committente – in particolare nel caso di ritardato pagamento – il Contraente avrà diritto di recedere dal contratto e di esigere la restituzione della merce riservata.

§ 10 Pagamento

1. Il pagamento sarà effettuato in contante contrassegno, con versamento anticipato, pagamento in contante o con carta di credito (si accettano solo carte VISA, MasterCard e American Express).
2. In caso di mancata accettazione, il Contraente applicherà un risarcimento danni forfetario di € 20,00 (netto).
3. Sono esclusi gli importi fino a € 1.000,00 in contanti, contro rilascio di una ricevuta di vendita per contanti. Per il resto, i pagamenti potranno effettuarsi con effetto liberatorio solo direttamente al Contraente oppure su un conto corrente bancario o postale da questi indicato.
4. Il Contraente si riserva espressamente di non accettare assegni o cambiali. L'accettazione avverrà sempre solo a fini di pagamento. Le spese di sconto delle cambiali sono a carico del Committente e sono dovute immediatamente.
5. Il Contraente ha diritto, malgrado disposizioni di diverso tenore del Committente, ad accreditare pagamenti prima a debiti di più vecchia data di quest'ultimo, informando il Committente della modalità del clearing eseguito. Qualora siano già maturati oneri ed interessi, il Contraente avrà facoltà di assegnare il pagamento prima ai costi, poi agli interessi e in ultimo alla prestazione principale.
6. Il Committente avrà diritto a compensazione, solo quando l'avversa rivendicazione sia stata incontrovertibilmente o legalmente constatata. Il Committente ha comunque titolo a trattenuta anche a motivo di contropretese derivanti dallo stesso rapporto contrattuale.
7. I diritti nei confronti del Contraente non sono cedibili.

§ 11 Brevetti/Diritti d'autore/Marchi

1. Il Contraente terrà indenne il Committente e i suoi clienti da rivendicazioni per violazioni di diritti d'autore, marchi o brevetti e simili, salvo quando il progetto di un oggetto di fornitura/i dati forniti provenga(no) dal Committente.
2. L'obbligo di manleva del Contraente ai sensi di art. 12 (1) è limitato, quanto ad importo, al danno prevedibile. Ulteriore condizione per la manleva è che si affidi al Contraente la gestione delle cause legali e che l'asserita violazione giuridica sia ascrivibile esclusivamente all'oggetto di fornitura del Contraente, in assenza di associazione o uso con altri prodotti.
3. Il Contraente ha diritto di esimersi dagli impegni assunti in questi paragrafi con una delle seguenti modalità a scelta:
 - a. procurandosi le necessarie licenze inerenti i diritti presumibilmente violati (diritti d'autore, marchi o brevetti, ecc.), oppure
 - b. mettendo a disposizione del Committente un oggetto di fornitura modificato ovvero parti dello stesso che, nell'eventualità di sostituzione con l'oggetto di fornitura violante eventuali diritti o con sue parti, annullino la riprovata violazione riferita all'oggetto di fornitura.

§ 12 Diritti commerciali protetti e diritti d'autore

Il Committente risponde per diritti di terzi (in particolare i diritti d'autore, di marchio, di brevetto e simili), solo qualora essi vengano violati nell'esecuzione del suo ordine. Il Committente dichiara di essere in possesso dei diritti di duplicazione e riproduzione della documentazione consegnata. Il Committente solleva il Contraente da tutte le rivendicazioni di terzi a motivo di una violazione di diritti a questo riguardo.

§ 13 Copyright

1. Per i servizi resi dal Contraente su ordine del Committente, e in particolare per bozze grafiche, marchi figurativi e testuali, layout, ecc., il Contraente si riserva tutti i diritti (copyright). Con il corrispettivo per questi lavori, il Committente corrisponde solo la stessa prestazione di lavoro fornita, non però i diritti di proprietà intellettuale, e in particolare il diritto all'ulteriore riproduzione. Il copyright potrà essere ceduto al Committente o a un terzo contro corrispettivo, solo se così convenuto per iscritto. In questo caso, i diritti passeranno di proprietà del Committente o del terzo solo con la corresponsione del compenso pattuito.
2. Non sussiste alcun obbligo di restituzione da parte del Contraente in riferimento a materiali provvisori quali dati, litografie o lastre zincografiche, realizzati per ottenere il prodotto finale dovuto. Pattuizioni diverse sono possibili e devono essere concordate per iscritto.

§ 14 Segretezza

Qualora non sia espressamente convenuto per iscritto qualcosa di diverso, le informazioni presentate al Contraente nel contesto di ordini si intendono non confidenziali.

§ 15 Dati e documentazioni d'ordine

1. I dati ricevuti dal Committente a motivo dell'operazione commerciale saranno memorizzati esclusivamente per l'elaborazione nella sede del Contraente.
2. Nota: Il Committente prende atto che il Contraente salva i dati risultanti dal rapporto contrattuale per finalità di elaborazione, riservandosi il diritto di trasmettere i dati a terzi (es. commercialista, assicurazione), per quanto necessario per il rispetto del contratto.

§ 16 Diritto applicabile, nullità parziale

1. Per le presenti Condizioni Generali di Contratto e qualsiasi rapporto giuridico tra Contraente e Committente trova applicazione la legge della Repubblica italiana.
2. Non trova applicazione la Convenzione delle Nazioni Unite per i contratti sulla compravendita internazionale di merci dell' 11.04.1980 (CISG).
3. Qualora una disposizione in queste condizioni di contratto o una disposizione nel quadro di accordi diversi dovesse essere o risultare nulla, la validità di tutte le altre disposizioni o pattuizioni non ne sarà lesa.